

RELAZIONE TECNICA

RELATIVA AI RICORSI DA PROMUOVERE DA PARTE DI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE EX AREE A – B – C IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DISLOCATI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1) L'architettura dell'azione giudiziaria di cui al presente documento poggia sulla responsabilità contrattuale del Ministero della Giustizia derivante dal mancato svolgimento delle procedure dei corsi di qualificazione e dei corsi concorsi previste dall'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Ministeri 1998/2001, la cui necessità di espletamento (recte il cui obbligo di completamento) è stata ribadita dall'art. 10 del contratto collettivo 2006/2009.

2) Come è noto, con tali procedure, il Ministero avrebbe dovuto dare esecuzione a percorsi di aggiornamento e qualificazione, nonché a procedure selettive di corsi/concorsi funzionali alla progressione professionale ed economica dei dipendenti. Tanto, sia all'interno delle medesime aree di appartenenza (con i predetti corsi di qualificazione) sia strumentalmente al passaggio tra diverse aree (con i predetti corsi/concorso).

3) Ebbene, a causa del mancato espletamento delle procedure predette, i dipendenti del Ministero della Giustizia interessati dalle stesse hanno subito un danno professionale, ed un danno economico.

4) Il danno professionale per mancato accrescimento (professionale) da rapportarsi, in termini di tempo a far data dalla mancata ultimazione delle procedure, per come previste, all'entrata in vigore dell'ultimo Contratto Collettivo, non essendo patrimonialmente valutabile è risarcibile in via equitativa (sulla risarcibilità del danno professionale in via equitativa la Corte di Cassazione Sez. lavoro si è più volte pronunciata in senso positivo – cfr da ultimo Cass. Sez. Lavoro 04/05/2010 n. 10713 e 14/04/2010 n. 8893).

5) Il danno patrimoniale riposa, viceversa, nelle differenze retributive tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore, cui si avrebbe avuto diritto in caso di espletamento delle procedure in argomento.

6) Molti Tribunali, in accoglimento dei ricorsi proposti, hanno ritenuto che il predetto inadempimento contrattuale, invero conclamato, obblighi al risarcimento dei danni patiti dai dipendenti. (cfr Tribunale di Torino 1358/010 - Tribunale di Bari - Tribunale di Padova 29.10.2010 e 15.12.2010 - Tribunale di Nicosia 7.7.2010 - Tribunale di Venezia 15.10.2009).

7) Detto che la giurisprudenza sopra richiamata non è tuttavia univoca, riscontrandosi alcune pronunce negative, soprattutto in tema di ricorso ex art. 700 c.p.c. in ordine alla carenza di fumus boni juris va chiarito, però, che secondo le precitate pronunce favorevoli, il risarcimento del danno andrebbe determinato a titolo di perdita di chance, e sarebbe pertanto quantificabile in rapporto alle probabilità di utile collocazione nel corso di qualificazione, ovvero di effettivo superamento del corso-concorso, in ragione di una percentuale variabile rispetto alla totalità delle differenze retributive tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore, cui si avrebbe avuto diritto in caso di espletamento delle procedure in argomento.

8) Siffatta tipologia di riconoscimento del danno è però riduttiva. La stessa, invero, potrebbe trovare legittima e soddisfacente applicazione solo per le posizioni relative ai passaggi di area, ovvero per le posizioni connesse alle posizioni economiche di provenienza più basse, nell'ambito delle stesse aree. Per tali procedure, infatti, gli elementi discrezionali e di incertezza in ordine al superamento del corso concorso, ovvero di utile collocazione nel corso di qualificazione sono oggettivamente rilevanti, ed il danno a richiedersi è più plausibilmente da quantificare in termini probabilistici (e quindi con il ricorso al criterio della perdita di chance). Tale impostazione va estesa, poi, anche ai dipendenti non ancora ammessi alle procedure di qualificazione, ovvero a quelle relative ai corsi di qualificazione ed ai corsi - concorsi, per mancato avvio degli stessi, ovvero per mancata presentazione della domanda.

9) Viceversa, atteso che l'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Ministeri stabilisce che per la graduatoria finale sarà determinante la posizione economica di provenienza, appare evidente che, in rapporto ai posti disponibili, come previsti nelle singole procedure per tutte le posizioni interessate, che non prevedano passaggi di area, è possibile ipotizzare una ragione risarcitoria pari al 100% delle differenze retributive per le maggiori posizioni economiche di provenienza.

10) In virtù di quanto precede, si ritiene opportuno impostare diverse tipologie di ricorso, secondo lo schema che segue :

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area A ammessi al corso di qualificazione in possesso delle posizioni economiche più elevate ,

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area B ammessi al corso di qualificazione, in possesso delle posizioni economiche più elevate ,

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area C ammessi al corso di qualificazione, in possesso delle posizioni economiche più elevate ,

Per tali tipologie di ricorsi, che non dovranno comportare in relazione alla differenza retributiva da richiedere un passaggio di area, anche in rapporto al numero dei posti disponibili, rispetto al numero dei partecipanti può essere richiesto, oltre al danno professionale (da valutarsi in via equitativa) il risarcimento del danno patrimoniale in ragione del 100% del differenziale tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore.

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area A ammessi al corso di qualificazione in possesso delle posizioni economiche meno elevate ,

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area B ammessi al corso di qualificazione in possesso delle posizioni economiche meno elevate ,

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area C ammessi al corso di qualificazione in possesso delle posizioni economiche meno elevate ,

Per tali tipologie di ricorsi, che non dovranno comportare, in relazione alla differenza retributiva da richiedere un passaggio di area, anche in rapporto al numero dei posti disponibili, rispetto al numero dei partecipanti può essere richiesto, oltre al danno professionale (da valutarsi in via

equitativa) il risarcimento del danno patrimoniale in ragione del 70% del differenziale tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore.

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area A non ammessi al corso di qualificazione, ovvero al corso-concorso per carenza di domanda o per mancato avvio delle procedure

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area B non ammessi al corso di qualificazione, ovvero corso-concorso per carenza di domanda o per mancato avvio delle procedure

Ricorso promosso da appartenenti alla ex area C non ammessi al corso di qualificazione, ovvero corso-concorso per carenza di domanda o per mancata attivazione delle procedure.

Per tali tipologie di ricorsi, che potranno anche comportare, in relazione alla differenza retributiva da richiedere un passaggio di area può essere richiesto, oltre al danno professionale (da valutarsi in via equitativa) il risarcimento del danno patrimoniale in ragione del 30% del differenziale tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore.

Resta ovviamente inteso che tutte le somme riconosciute vanno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria

N.B. In caso di pregressa promozione di ricorso per risarcimento danni da perdita di chance, al fine di valutare la proponibilità di nuova azione giudiziaria è necessario che le relative pronunce passino in cosa giudicata